

Il nuovo Giornale dei Militari

(10 giugno 2002)

Maresciallo "addetto" alla raccolta rifiuti...

La lettera di un Sottufficiale siciliano Una nota "tecnica" sulle funzioni attribuite per legge al ruolo marescialli Il commento e la richiesta di intervento degli organi istituzionali per un più attento controllo sulla tutela del personale ed il rispetto delle leggi

La lettera

Oggetto : SERVIZIO DI PULIZIA INTERNO CAMPO

Egregio Direttore,

sono un Maresciallo di 2^a Classe dell'Aeronautica Militare comandato di servizio raccolta rifiuti (COORVE') per tutto il sedime aeroportuale della base, dal Comandante dell'ente e trascritto sull'ordine del giorno.

Il sottoscritto, ritenendo di salvaguardare la propria dignità personale e del grado rivestito, prima di eseguire l'ordine ho presentato istanza chiedendo la sospensione dello stesso in quanto, a parere dello scrivente, tali mansioni sono contemplate nelle attribuzioni specifiche del personale di leva categoria Generici.

Tuttavia, si precisa che presso l'Ente di appartenenza non ci sono militari di leva e che all'interno, anche se circoscritta da apposita recinzione, è presente un campo profughi con il conseguente passaggio di personale appartenente a : Polizia, Carabinieri Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rosa e dipendenti del Comune.

Posso anche capire che l'Ente sia sprovvisto del personale di truppa, ma le cause non sono certo da attribuire ai sottufficiali, né ritengo sia opportuno che tale servizio venga svolto da un Maresciallo.

Quindi chiedo ai vostri esperti di sapere se l'ordine impartitomi rientra nell'liceità del comando, oppure se si tratta di un arbitrio commesso nei miei riguardi.

In merito credo che l'ad. 10 del R.D.M. D.P.R. 18 luglio 1986. n° 545, sia sufficientemente esaustivo circa i doveri attinenti al grado rivestito.

Chiederei inoltre di conoscere se, in questo caso specifico, siano stati rispettati pienamente gli artt.

21 e 22 inerenti ai doveri propri dei superiori, i quali dovrebbero salvaguardare la dignità del

personale e valorizzare l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione.

Certo di una vostra risposta, ringrazio e porgo distinti saluti.

La risposta DEI CONSULENTI DELL' ASSODIPRO

NOTA TECNICA SULLE FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL RUOLO DEI MARESCIALLI

La delega per il riordino dei ruoli del personale non direttivo delle FF.AA. prevista dalla legge 216/92, ha trovato attuazione con il decreto legislativo n° 196/95 il quale ha modificato radicalmente l'ordinamento, relativamente alle carriere del personale sottufficiale e truppa, con l'istituzione di un ruolo distinto dei volontari, dei sergenti, e dei marescialli.

Una particolare importanza va riconosciuta alle disposizioni che definiscono le funzioni dei diversi ruoli e che costituiscono un'innovazione rispetto alle norme precedenti che, nel merito nulla disponevano, lasciando così alle fonti secondarie degli spazi, forse eccessivi, entro i quali disciplinare l'argomento. Più specificatamente l'art. 6 definisce le funzioni che devono essere attribuite al personale appartenente al ruolo marescialli. Ancorché vengano definiti solamente dei criteri di principio, emerge in modo chiaro come si sia voluto attribuire una connotazione di elevata professionalità agli incarichi che devono essere assegnati ai militari appartenenti al ruolo. Gli appartenenti al ruolo marescialli infatti devono *svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico operativa nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato*. Gli stessi inoltre *espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità di impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate*.

L'elevato grado di preparazione e di professionalità richiesti si evincono oltretutto dai criteri della selezione, definiti dallo stesso dlgs 196/95 all'art 11 il quale prevede, come titolo necessario per la partecipazione ai concorsi, il diploma di istruzione superiore di secondo grado, contrariamente alle precedenti disposizioni che ritenevano sufficiente il completamento del minimo obbligo scolastico. Viene oltremodo previsto l'obbligo per i vincitori di concorso di frequentare un corso di formazione e specializzazione, completato dai tirocini complementari fino alla concorrenza di due anni.

Con riguardo al quesito sottoposto da un lettore al Giornale, sotto il profilo giuridico l'ordine di servizio con cui si dispone che gli appartenenti al ruolo dei marescialli debbano svolgere il servizio di raccolta rifiuti contrasta palesemente con i principi di impiego sanciti dal decreto 196. Va rilevato inoltre che nelle direttive interne di forza armata che disciplinano l'impiego dei marescialli nell'ambito delle specifiche categorie e specialità, non viene fatto alcun riferimento, nemmeno laddove vengono disciplinate le attività accessorie, ad una qualsiasi forma di servizio di corvée.

Va precisato infine che l'ordine di servizio, sotto il profilo giuridico va considerato come un atto amministrativo al pari di tutti gli altri atti della pubblica amministrazione e, in quanto tale, è soggetto alle previste censure di legittimità.

Pertanto, alla luce dei fatti rappresentati con il quesito, non vi sono dubbi sulla sussistenza dei presupposti necessari per chiedere l'annullamento dell'O.D.S. per mezzo di un ricorso che dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nel caso si voglia scegliere la strada del tribunale Amministrativo oppure, in alternativa, entro 120 giorni qualora si decida di scegliere la strada del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL CENTRO STUDI GIURIDICI
DELL'ASSODIPRO**